

L'INPDAP CONCEDE LA PENSIONE DIFFERITA ,COME L'INPS

**PER CHI SI DIMETTE SENZA DIRITTO A PENSIONE
CON REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO
QUANDO SI RAGGIUNGE L'ETA' MINIMA,
ANCHE SE NON PIU' IN SERVIZIO**

**L'INPDAP DI ROMA ,con circolare n.18 del 08/10/2010 PRECISA
CHE,NON ESSENDO PIU' POSSIBILE COSTITUIRE DAL 31/07/2010
LA POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L'INPS,PER CHI CESSA DAL
SERVIZIO STATALE SENZA AVERE RAGGIUNTO IL DIRITTO A PENSIONE,
IN PRESENZA DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI MINIMI
ALL'INTERESSATO LA CASSA PENSIONI STATO DELL'INPDAP
LIQUIDERA' LA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA'
AL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO MINIMO(ETA'MINIMA)
ANCHE SE L'INTERESSATO ABBIA CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO
(il pagamento DAL 01/01/2011 seguirà le c.d. FINESTRE MOBILI)**

Si riporta la parte in questione della circolare n.18/2010:



L'abrogazione della legge 2 aprile 1958 n. 322, che, attraverso il trasferimento dei contributi, consentiva comunque agli iscritti all'Inpdap di ricevere una prestazione dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps, comporta la possibilità per l'Istituto di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.

In virtù di quanto sopra, il diritto ad una pensione deve essere garantito dalla sussistenza di una contribuzione previdenziale nell'ammontare minimo prescritto dalla legge, fermo restando che l'erogazione di tale trattamento, sia esso di vecchiaia che di anzianità, può avvenire solo al compimento del prescritto requisito anagrafico, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa.

Resta inteso che per la decorrenza dei relativi trattamenti si fa riferimento alle nuove disposizioni introdotte dalla legge in oggetto così come esplicitate nella presente Circolare.

Per il calcolo della pensione così riconosciuta si seguono le seguenti regole:

- per la liquidazione della quota A) viene presa in considerazione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come certificata nella posizione assicurativa dell'iscritto con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d'iscrizione dell'interessato. Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale Inps, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza;
- per la quota B) viene presa a base la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate secondo le modalità indicate dall'articolo 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, comprensive degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996.



[PER LA LETTURA COMPLETA DELLA CIRCOLARE SI RIMANDA AL LINK SOTTO RIPORTATO.](#)

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su <http://>per aprire il file)

CIRCOLARE INPDAP N.18/2010

<http://www>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

venerdì 8 ottobre 2010

22.22.47